



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

- Servizio Politiche ambientali -

PROVVEDIMENTO n. 02/2020, 14 luglio 2020

Oggetto: Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) - Realizzazione di n. 2 unità abitative agrituristiche al piano terreno del fabbricato principale, n. 4 nuove unità abitative agrituristiche e realizzazione di nuovo annesso in loc. Guinzane, n. 20 – Sottozona E1 di R.U.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VIncA

Vista la Direttiva europea 92/43/CEE *“Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.”*;

Visto il D.P.R. n. 357/1997 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 con oggetto: *“Direttiva 92/43/CE “Habitat” - artt.4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)”*;

Vista la L.R.T. 56/2000 *“Principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale (SIR)”*;

Vista la L.R.T. 30/2015 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R.T.24/1994, alla L.R.T. 65/1997, alla L.R.T. 24/2000 e alla L.R.T. 10/2010.”* che disciplina la Procedura di Valutazione di incidenza;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 12 febbraio 2018 con oggetto: *“L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli artt. 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.”*;

Vista la L. 221/2015 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* e nello specifico l'art. 57 *“Semplificazioni delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 88, co. 4, della succitata LRT 30/2015: *"4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza: "...omissis..." i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'art. 57 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)."*;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 57 - Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria, della L. 221/2015: *"1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni."*

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 1 giugno 2018, con la quale si individua, quale Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 nei procedimenti di VInCA di competenza comunale, il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), il quale pertanto adotta parere motivato di cui all'art. 89 co. 3 della L.R.T. 30/2015.

Preso atto della documentazione depositata dal proponente, Sig. Spagnuolo Alberto, in qualità di titolare dell'azienda agricola Spagnuolo Alberto, P.I.: 001916590498, pervenuta tramite PEC prot. n. 10235 del 18 marzo 2020, al fine dell'attivazione e conseguente espletamento delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/1997;

Considerato che il Nucleo è stato svolto in modalità asincrona, in analogia a quanto previsto dall'art. 14 L 241/1990;

Considerato altresì che il progetto in oggetto, non è direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti ma che può avere incidenze sul sito ZSC-ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT5160010 Padule Orti-Bottagone designata in base:

- alla Direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, con D.M. 24/05/2016;
- alla Direttiva "Uccelli" n. 2009/147/CE con D.C.R. n.6 del 21/01/2004.

Visti i contenuti e gli obiettivi del progetto analizzato dai componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione comunale, il Nucleo ritiene che questo non determini incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali è stato istituito il sito Natura 2000;

Considerato che, in relazione al livello di conoscenze e dei metodi di valutazione attuali nonché dei contenuti e del livello di dettaglio attualmente sviluppati, non si individuano particolari problematiche connesse con le previsioni del progetto oggetto di studio, e che quindi quest'ultimo risulta sostenibile dal punto di vista ambientale, a patto che vengano messe in atto le prescrizioni contenute all'interno del Verbale allegato al presente

provvedimento in modo da migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo così l'incidenza dell'intervento sul sito stesso;

Evidenziato altresì che l'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo edilizio per le motivazioni riportate nel Verbale allegato.

DECRETA

1. di ritenere, per i motivi espressi in premessa, l'intervento SOSTENIBILE per quanto concerne gli impatti sul sito ZSC-ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT5160010 Padule Orti-Bottagone ai sensi della normativa vigente, sebbene non ammissibile sotto il profilo edilizio per le motivazioni riportate nel Verbale allegato;

2. di richiamare integralmente e stabilire le condizioni ed indicazioni contenute nel verbale del NTV comunale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere a rendere nota la conclusione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale mediante la pubblicazione sul sito web del Comune (sezione Home » Come fare per » Vivere l'ambiente » Progetti – VIA-VAS-VInCA » Valutazione di Incidenza Ambientale) del presente atto e della documentazione inerente il piano in oggetto;

4. di provvedere ad inviare al proponente copia del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Piombino 14 luglio 2020

Letto e sottoscritto:

Luca Favali

Serena Fossi

Laura Pescini

Simona Santinelli

Riccardo Banchi

Stefano Vivarelli

